

(N. 694)

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro dell'Agricoltura e delle Foreste

(MARCORA)

di concerto col Ministro del Bilancio e della Programmazione Economica

(MORLINO)

e col Ministro del Tesoro

(STAMMATI)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 18 MAGGIO 1977

Norme per la concessione del premio
per l'estirpazione di peri e meli di talune varietà

ONOREVOLI SENATORI. — Il regolamento CEE n. 794/76 del Consiglio ha stabilito nuove misure per il risanamento della produzione di frutta della Comunità caratterizzata ancora, nonostante l'applicazione di precedenti misure, da un forte squilibrio tra l'offerta e la domanda specialmente di determinate varietà di pere e mele, e, ritenendo opportuno agire sul potenziale di produzione di tali varietà per adeguarlo possibilmente agli attuali e prevedibili sbocchi della produzione comunitaria, ha concesso un premio per l'estirpazione di meli e peri delle varietà maggiormente offerte sul mer-

cato nonchè di alberi delle relative varietà impollinatrici.

Il regolamento CEE n. 1090/76 della Commissione ha fissato l'importo di detto premio, pari a 1.100 unità di conto per ettaro, ed ha stabilito le condizioni e le modalità per la corresponsione, da parte degli Stati membri, del premio di estirpazione, la cui spesa è rimborsata per il 50 per cento dal FEOGA - Sezione orientamento.

Con la precisa osservanza delle disposizioni comunitarie di cui ai richiamati regolamenti, alla concessione dei premi nonchè alla relativa liquidazione e pagamento prov-

vedono le Regioni, le quali si faranno carico di ottemperare alle prescrizioni CEE in materia di ricevimento e controllo delle domande, da redigere secondo le indicazioni richieste dalla Comunità, accertamento del rispetto dell'impegno da parte dei beneficiari di rinunciare al reimpianto di nuovi frutteti e recupero delle somme pagate indebitamente in caso di mancato rispetto dell'impegno.

Allo scopo di poter consentire all'autorità governativa centrale di ottemperare agli obblighi di informazione e di rendicontazione nei confronti degli organi comunitari, stabiliti dai citati regolamenti, le Regioni dovranno entro il 30 maggio di ciascun anno di applicazione delle provvidenze, far pervenire al Ministero dell'agricoltura ogni op-

portuno elemento concernente la spesa effettuata per l'erogazione dei premi in argomento nonché ogni utile informazione circa i risultati del controllo del rispetto dell'impegno, da parte del beneficiario, di rinunciare, per cinque anni a decorrere dalla estirpazione, ad effettuare i reimpianti nella azienda oltre i limiti fissati dalle stesse norme comunitarie.

Per dare concreta attuazione alle provvidenze comunitarie in argomento l'unito disegno di legge dispone l'autorizzazione di spesa occorrente per la corresponsione dei premi di estirpazione.

L'ammontare della relativa spesa è stato valutato in lire 5.000 milioni che saranno messe a disposizione delle Regioni dal Ministero dell'agricoltura mediante ordinativi diretti.

DISEGNO DI LEGGE
—**Art. 1.**

Per l'attuazione delle provvidenze stabilite con i regolamenti delle Comunità europee n. 794 del 6 aprile 1976 e n. 1090 dell'11 maggio 1976, concernenti la concessione di premi per la estirpazione di peri (varietà *Passa Grassana*), di meli (varietà *Golden Delicious*, *Starking Delicious* e *Imperatore*) e di alberi delle relative varietà impollinatrici, è autorizzata la spesa di lire 5.000 milioni, il cui importo sarà iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste per l'anno finanziario 1977.

Art. 2.

Alla concessione, alla liquidazione ed al pagamento dei premi provvedono, con l'osservanza delle norme recate dai regolamenti comunitari di cui al precedente articolo, le Regioni a statuto speciale e ordinario e le province autonome di Trento e Bolzano, in favore delle quali il Ministro dell'agricoltura e delle foreste porrà a disposizione i fondi occorrenti mediante ordinativi diretti.

Art. 3.

Per consentire allo Stato di ottemperare agli adempimenti richiesti dai citati regolamenti comunitari le Regioni e le province autonome dovranno comunicare al Ministero dell'agricoltura e delle foreste i risultati del controllo effettuato circa il rispetto dell'impegno, da parte del beneficiario delle provvidenze, alla rinuncia ad effettuare i reimpianti oltre i limiti fissati nelle norme comunitarie, oltrechè, entro il 30 maggio di ciascun anno di applicazione delle provvidenze, ogni notizia concernente la spesa effettuata per l'erogazione dei premi.

Art. 4.

All'onere di lire 5.000 milioni, derivante dall'applicazione della presente legge, si provvede con le somme esistenti sul capitolo 7258 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste relativo all'applicazione delle disposizioni di cui alla legge 2 febbraio 1973, n. 15.

All'uopo le somme come sopra esistenti saranno versate in apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato ai fini della iscrizione, nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, della somma di cui al primo comma.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.